

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER IL SISTEMA SETTORE CREDITO, INCENTIVI E POLITICA DI COESIONE

Roma, 20/05/2022

Prot. 0004020

Com. n. 19

OGGETTO: modalità e termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto in favore di discoteche, sale da ballo, night-club e simili

## **Premessa**

È stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il Provvedimento del Direttore del 18 maggio 2022, n. 71638, con il quale vengono definiti le modalità e i termini di presentazione delle istanze per la concessione di un contributo a fondo perduto in favore di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

L'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Sostegni ter) ha rifinanziato, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, il "Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse", istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis), con la finalità di erogare contributi a fondo perduto in favore di discoteche, sale da ballo, night club e simili che, alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge 4/2022) risultavano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione sanitaria adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221.

Ai fini dell'attuazione della misura di agevolazione - con specifico riguardo alla platea dei beneficiari, all'ammontare del contributo e alle modalità di erogazione - restano valide le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 settembre 2021, già commentato da questo Settore nella nota dell'11 ottobre 2021, n. 7382, a cui si rimanda per le informazioni di dettaglio.



### Beneficiari

Il contributo è riconosciuto a soggetti con partita IVA attiva alla data del 27 gennaio 2022, la cui attività prevalente, risultante dal modello AA7/AA9, è individuata dal codice ATECO 2007 93.29.10 "Discoteche, sale da ballo, night club e simili". Come indicato in premessa, l'attività economica alla data del 27 gennaio 2022 doveva risultare chiusa per effetto delle disposizioni di contenimento dell'epidemia previste dall'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

Il contributo non può essere richiesto dai soggetti già in "difficoltà" (come definiti dall'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014) al 31 dicembre 2019, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" del Temporary framework.

## Modalità e termini di trasmissione dell'istanza

L'istanza dovrà essere predisposta mediante la procedura web resa disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate, oppure attraverso procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore in commento e ad esso allegate.

L'istanza può essere trasmessa a partire dal **6 giugno 2022 e fino al 20 giugno 2022**. In tale periodo sarà possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, tenendo conto che l'ultima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

Successivamente alla presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta di presa in carico, nella sezione dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate "Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute". Nel caso di irregolarità formali contenute nel modulo di istanza, viene comunicato lo scarto.

La richiesta di contributo può essere trasmessa direttamente dal soggetto richiedente o tramite un intermediario provvisto di delega di consultazione del Cassetto fiscale. Nel caso in cui il richiedente conferisca specifica delega per la sola trasmissione telematica dell'istanza ad un intermediario, quest'ultimo è tenuto a trasmettere anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale attesta di aver ricevuto la delega per l'invio dell'istanza stessa.

# Calcolo ed erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto verrà ripartito in egual misura per ciascun soggetto beneficiario, rapportando i 20 milioni disponibili all'ammontare complessivo dei contributi richiesti dai soggetti beneficiari, con un tetto massimo di contributo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.



L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario sarà comunque pari al minore degli importi tra quello determinato a seguito della procedura di ripartizione sopra descritta e l'importo residuo, da indicare nell'istanza, ancora fruibile nel rispetto del massimale di aiuto della sezione 3.1 del Temporary framework.

Le comunicazioni dell'Agenzia sull'importo del contributo riconosciuto e sull'avvenuto mandato di pagamento o sullo scarto dell'istanza, con indicazione dei motivi che lo hanno determinato, saranno disponibili nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito".

Il contributo verrà erogato tramite accredito sul conto corrente, identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al soggetto che ha richiesto il contributo, identificato con il relativo codice fiscale.

### Attività di controllo

Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle entrate effettuerà i controlli dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Inoltre, l'Agenzia delle entrate trasmetterà i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute relative ai contributi erogati, alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria.

Cordiali saluti

Il Responsabile Ernesto Ghidinelli

Allegato 1 Provvedimento Diretto dell'Agenzia delle entrate del 18 maggio 2022, n. 171638

Allegato 2 Modello di istanza

Allegato 3 Istruzioni per la compilazione del modello di istanza